



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

li, 28.04.2011

Prot. N. 2147

Oggetto: Ordinanza zona infetta da focolaio di Tubercolosi Bovina.

ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITA'
CAGLIARI

ALL' AZIENDA U.S.L. N.4
LANUSEI

AL SIG. DOA ANTONIO
VIA ARIOSTO N. 1
ARZANA


AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLBIA;
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

Per conoscenza e con preghiera di pubblicazione nei rispettivi albi, si trasmette l'unita
ordinanza di cui all'oggetto.



L'agente di Polizia Municipale



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA

Prot. n. 8147 del 26/04/2011
Ordinanza n. 03

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della A.S.L. N. 4 di Lanusei dalla quale risulta che viene accertata la presenza di un focolaio di Tubercolosi Bovina nell'allevamento della specie Bovina presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località Colli Coxidu agro del comune di Arzana identificata col numero IT002NU119 di cui è rappresentante legale il signor Doa Antonio nato a Lanusei, 26*7*1961 e residente in Arzana Via Ariosto N. 1;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTO il DM n. 592 del 15/12/1995;

VISTO il DAIS N. 17 del 28/03/2011;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

L'applicazione, nell'azienda zootecnica, ubicata in località Colli Coxidu agro del comune di Arzana identificata col numero IT002NU119 di cui è rappresentante legale il signor Doa Antonio nato a Lanusei, 26*7*1961 e residente in Arzana Via Ariosto N. 1, delle seguenti misure:

- accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale;
- censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento;
- isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo dell'allevamento;
- macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al punto 1 del art. 8 del DM n. 592 del 15/12/1995;
- accurata pulizia e disinfezione;
- divieto di monta;
- divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
- i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste dall'allegato 1 del DM n. 592 del 15/12/1995 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO